



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice dott. Maria Rosaria ACAGNINO,

vista la proposta presentata, il 2.10.2013, da C. M. P. nato a .... il .... e G. A. R. nata a .... il ....., volta ad ottenere l'ammissione al procedimento per la composizione della crisi da sovra indebitamento, previsto dagli artt. 7 e segg della l. 27.1.2012 n.3;

Ritenuto che il debitore non è assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1 del R. D. 16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;

Ritenuto che il debitore non è assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1 del R. D. 16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;

vista la relazione depositata dal dott. A. A., nominato da questo GE in assenza di Organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 38.241,50, nei confronti dei seguenti creditori:

- C. s.p.a. F
- M. s.p.a. I. S. P.
- R. S.
- L. A.

Ritenuto che la proposta prevede il soddisfacimento integrale dei crediti richiesti da R.S., il 60% per gli altri creditori;

Ritenuto che il piano prevede il versamento diretto del dovuto dal datore di lavoro;

Ritenuto che alla proposta sono stati allegati:

- L'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute
- L'elenco dei beni del debitore
- CUD degli ultimi cinque anni
- l'attestazione della fattibilità del piano
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia
- certificato dello stato di famiglia;

Ritenuto che il nucleo familiare di C. M. P. e G. A. R. è composto, oltre che dagli istanti, dai figli C. M. W. J. J. nato a .... il ....., G. C. S. S. nata a .... il ....., B. J. D. nato a .... il .... e M. G. E. M. nato a .... il .....

Ritenuto che le spese mensili medie di sostentamento di un nucleo familiare, aventi le caratteristiche di quello dell'istante, ammonta ad € 1218,17 mensili;

Ritenuto che, secondo la relazione del dott. A. A., la causa del sovra indebitamento degli istanti è da ricollegarsi alle dimissioni della G. A. R., avvenute nel mese di marzo del 2012, per ragioni di salute;



Ritenuto che l'indebitamento risale al 3.11.2009, quando i coniugio C. M.-G. ottennero un finanziamento da C.s.p.a.F., per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, all'epoca il reddito familiare ammontava ad € 1880,88 e la rata mensile era di € 157,00 (per 60 mesi), quindi si trattava di un'obbligazione compatibile con i bisogni familiari.

Ritenuto che il 18.11.2009, C.s.p.a.F. ha inviato una carta revolving con rata mensile di € 200 che, sommata alla precedente, consentivano, comunque alla famiglia di sopperire alle esigenze di vita.

Ritenuto che il 21.10.2010, al fine di estinguere i precedenti debiti, gli istanti hanno ottenuto un prestito da I.S. P. per € 16.506,00 che prevedeva il pagamento di 72 rate mensili di € 293,45.

Ritenuto che, nonostante l'avvenuta estinzione dei precedenti debiti, il 10.6.2011, i coniugi C. M.-G. hanno contratto un nuovo prestito con C.s.p.a.F. di € 7.000 e che, date le dimissioni della G., la famiglia non è più in grado di pagare per intero i debiti assunti;

Ritenuto che l'indebitamento degli istanti è da imputarsi alle condizioni createsi a seguito di un debito contratto in un periodo in cui il reddito familiare era di importo tale da far presumere che si potesse onorarlo, essendo le condizioni mutate a seguito delle dimissioni della G.;

Ritenuto che il professionista incaricato ha escluso che i coniugi C. M.-G. abbiano assunto l'iniziale indebitamento senza la ragionevole prospettiva di potervi fare fronte;

Ritenuto che gli istanti non sono proprietari di beni immobili o mobili di pregio dalla cui liquidazione i creditori potrebbero trovare adeguata soddisfazione.

Ritenuto che, all'udienza fissata ex art. 12 bis l.3/12, L. A., proprietaria dell'appartamento dal quale i coniugi sono stati sfrattati per morosità, creditrice della somma di € 6.644,60 per canoni non pagati ha presentato osservazioni alla proposta di piano, chiedendo che il credito venisse maggiorato della somma di € 906,49, oltre IVA e CPA, dovute per spese di precetto, notificato il 12.11.2013, e ha chiesto che venisse offerto in garanzia il TFR finora maturato da C. M. P. e che la rateizzazione venisse accordata per un periodo inferiore;

Ritenuto che il precetto è stato notificato in epoca precedente il decreto con cui sono state sospese le procedure esecutive, emesso il 4.12.2013 e che le somme sono dovute nella misura del 40% in 10 rate che gli istanti pagheranno direttamente alla L.;

Ritenuto che l'importo dei pagamento rateali mensili è compatibile con i bisogni della famiglia (a fronte di un reddito di circa € 1297,43, i coniugi C. M.-G. pagheranno una rata di € 239,68 per i primi dieci mesi, corrispondendo a L. A. per tale periodo una rata di € 45,68, oltre a quella indicata in piano, e, per i 74 mesi successivi, una rata di € 194,00 che si ridurrà, per gli ulteriori 36 mesi ad € 150,43;

Ritenuto che il piano prevede l'ammortamento a 120 mesi per i debiti nei confronti di C.s.p.a.F, I. S. P., R. S. e di 84 mesi in favore di L. A. (la durata della rateizzazione è inferiore rispetto agli altri creditori, per cui possono ritenersi soddisfatte le richieste avanzate dalla creditrice);



Ritenuto che, dalla data dell'omologa, il datore di lavoro del C. M., ....., verserà ai creditori l'importo mensile di € 239,68, così suddiviso:

C.s.p.a.F. < € 21,93 per carta revolving ed € 32,41 per prestito personale

I. S. P. < € 68,77

R. S. < € 27,32

L. A. < per i primi dieci mesi € 89,25 e per i successivi 74 mesi € 43,57

Ritenuto che il tasso applicato è del 2.22%

Ritenuto che il compenso dell'esperto incaricato sarà liquidato con nota a parte e che il relativo pagamento è a carico dei debitori e che l'eventuale omissione potrà essere valutata al fine della revoca dell'omologa;

Ritenuto che l'art. 8 l.3/12 prevede che possa limitarsi al consumatore l'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari;

Ritenuto che C. M. P. e G. A. si sono indebitati anche per il ricorso alle carte revolving e che, pertanto va loro inibito l'uso di ogni strumento di pagamento elettronico e la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, a garanzia che gli stessi non contraggano altri debiti, per tutta la durata del piano;

Ritenuto che, ricorrendo le condizioni di legge, il piano del consumatore può essere omologato;

Ritenuto che il dott. A.A. dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

P. Q. M.

Il Giudice

OMOLOGA

il piano del consumatore predisposto da C. M. P. nato a .... il .... e G. A. R. nata a .... il .....

dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

vieta a C. M. P. e a G. A. l'uso di ogni strumento di pagamento elettronico e la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, per l'intera durata del piano;

attribuisce all'esperto dott. A. A. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;

dispone che del presente piano sia data pubblicità sul sito [procedure.it](http://procedure.it) con spese a carico del C. M.;

sospende le procedure esecutive promosse in danno di C.M.P. e G.A. per l'intera durata del piano.

Catania 24/6/2014

Il Presidente

dott. ssa Maria Rosaria Acagnino